

Luca Pasquadibisceglie
Presidente
Fondo Pegaso

Contributo datoriale e novità della Legge di bilancio 2026

Contributo a carico del datore di lavoro – clausole dei CCNL Elettrico, Gas-Acqua e Funerari a seguito dell'applicazione, dal 31 ottobre 2026, delle nuove disposizioni sulla portabilità del contributo datoriale. Riepilogo delle novità della Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).

IN BREVE

Dal 31 ottobre 2026, per le aziende che applicano i CCNL Elettrico, Gas-Acqua e Funerari, i contratti collettivi prevedono che il contributo datoriale sia dovuto solo ai lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento, e finché permane l'iscrizione.

Premessa

Gentili Aziende,

dal 31 ottobre 2026 si applicano le disposizioni della Legge di bilancio 2026 sulla cosiddetta portabilità del contributo datoriale, che hanno modificato la disciplina del trasferimento della posizione individuale, esercitabile decorso il periodo minimo di due anni di partecipazione (art. 14 comma 6 del D.lgs n. 252/2005, come modificato dall'art. 1 comma 201, lett. c) L. 199/2025.

Le Parti firmatarie dei CCNL di settore hanno inserito nei contratti un'apposita clausola relativa al contributo datoriale e all'adesione ai Fondi negoziali di riferimento. Con la presente circolare intendiamo illustrare il contenuto di tali clausole, cogliendo l'occasione per riepilogare le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare.

Resta fermo che, in sede di prima adesione, il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto esclusivamente ai Fondi negoziali di riferimento individuati dal CCNL. Il lavoratore che sceglie fin dall'inizio di aderire a una forma pensionistica diversa, ad esempio un fondo aperto o un PIP, non ha quindi diritto al contributo datoriale. Le nuove disposizioni sulla portabilità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 riguardano infatti il solo caso di trasferimento della posizione (art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005) e non modificano questo principio, confermato dalle clausole dei CCNL Elettrico, Gas-Acqua e Funerari.

1. Le clausole dei CCNL sul contributo datoriale

Tutti e tre i contratti stabiliscono che il contributo a carico dell'azienda è dovuto solo ed esclusivamente ai lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento, e finché permane l'iscrizione. Nessun contributo è quindi dovuto se il lavoratore sceglie una forma pensionistica diversa.

CCNL	ACCORDO INTEGRATIVO	DISPOSIZIONE MODIFICATA	Fondi di riferimento
Gas-Acqua 8 maggio 2025	20 ottobre 2026	Art. 49, punto 2), nuovo comma 5bis	Fondenergia e Pegaso
Elettrico 11 febbraio 2025	28 settembre 2026	Art. 46 e art. 46 della Parte speciale – Appendice	Fopen e Pegaso
Funerari (imprese pubbliche) 7 febbraio 2023	Rinnovo 7 luglio 2026	Art. 52, Contributo a carico azienda, comma 4	Pegaso

CCNL Gas-Acqua

Il nuovo comma 5bis dell'art. 49 prevede testualmente che:

> *L'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento e finché permane l'iscrizione agli stessi. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento individuata dal presente articolo.*
>
> **Art. 49, punto 2), comma 5bis – CCNL Gas-Acqua, come integrato dall'accordo del 20 ottobre 2026**

CCNL Elettrico

L'art. 46, comma 1, sia nella disciplina generale sia nella Parte speciale – Appendice, prevede testualmente che:

> *L'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi di riferimento Fopen e Pegaso e finché permane l'iscrizione agli stessi. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento, identificata nei Fondi Fopen e Pegaso.*
>
> **Art. 46, comma 1 – CCNL Elettrico (disciplina generale e Parte speciale – Appendice), come modificato dall'accordo del 28 settembre 2026**

La regola si applica a tutte le componenti a carico dell'azienda.

Per le misure periodiche di sostegno alla previdenza complementare (art. 46, comma 3bis), l'accordo conferma che, se il lavoratore si iscrive successivamente ad altra forma o a un fondo non operante nel settore, gli importi ancora dovuti continuano a essere versati ai Fondi negoziali di riferimento, dove resta mantenuta la relativa posizione individuale.

CCNL Funerari

L'accordo di rinnovo del 7 luglio 2026 del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario prevede all'art. 52, comma 4, che:

> *L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo negoziale di riferimento e finché permane l'iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.*
>
> **Art. 52, Contributo a carico azienda, comma 4 – CCNL Funerari, come rinnovato dall'accordo del 7 luglio 2026**

2. Cosa prevedono i CCNL

Trasferimento della posizione verso altra forma

Secondo quanto stabilito dalle Parti firmatarie dei CCNL, in caso di trasferimento della posizione a una forma pensionistica diversa dai Fondi contrattuali di riferimento, l'obbligo contributivo a carico dell'azienda viene meno con la cessazione dell'iscrizione al Fondo e il lavoratore non ha più diritto al contributo datoriale.

Termine per l'opzione per gli aumenti periodici di anzianità (CCNL Elettrico)

L'accordo del 28 settembre 2026 modifica anche l'art. 39 (punto 6 della disciplina generale e punto 5 della Disciplina speciale), con decorrenza 1° gennaio 2027. I neoassunti potranno optare per gli aumenti periodici di anzianità, in luogo delle misure periodiche di sostegno, entro lo stesso termine di 60 giorni previsto per rinunciare all'adesione automatica alla previdenza complementare.

3. Le novità della Legge di bilancio 2026 in sintesi

La L. 199/2025 ha riformato in più punti la previdenza complementare. Riepiloghiamo di seguito le misure di maggiore interesse per le aziende, in ordine di decorrenza.

Adesione automatica dei neoassunti (dal 1° luglio 2026)

I lavoratori neoassunti sono iscritti automaticamente al fondo negoziale di riferimento, con conferimento del TFR e versamento delle contribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, salvo espressa rinuncia entro 60 giorni dall'assunzione. Le aziende comunicano gli aderenti automatici a Fondo Pegaso tramite l'apposito tracciato, secondo le istruzioni già diffuse in attuazione della Delibera COVIP del 19 giugno 2026.

Percorsi life-cycle

Per le adesioni automatiche e tacite, la posizione è investita secondo un percorso life-cycle, che adegua progressivamente il profilo di rischio alla distanza al pensionamento.

Nuove forme di prestazione

La legge amplia le modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, affiancando nuove opzioni alla rendita vitalizia e alla liquidazione in capitale.

Deducibilità dei contributi

Il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Portabilità del contributo datoriale (dal 31 ottobre 2026)

Il lavoratore che trasferisce la propria posizione ha diritto, in via generale, al versamento del contributo datoriale alla forma pensionistica prescelta (art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 201, lett. c), L. 199/2025). I CCNL Elettrico, Gas-Acqua e Funerari, riportano le clausole illustrate sopra, che collegano l'obbligo contributivo datoriale al requisito essenziale dell'iscrizione ai Fondi di riferimento.

4. Contatti

Gli accordi integrativi del 28 settembre 2026 e del 20 ottobre 2026 e l'accordo di rinnovo del CCNL Funerari del 7 luglio 2026 sono disponibili in allegato alla presente circolare e sul sito del Fondo. Per qualsiasi chiarimento potete contattare gli uffici del Fondo al numero 06/85357425 o all'indirizzo info@fondopegaso.it.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Luca Pasquadibisceglie

Allegati

Accordo di integrazione e modifica del CCNL Elettrici 11 febbraio 2025 (28 settembre 2026)

Accordo di integrazione del CCNL Gas-Acqua 8 maggio 2025 (20 ottobre 2026)

Accordo di rinnovo del CCNL Funerari 7 febbraio 2023 (7 luglio 2026)